



FAST INFORMA

www.fastferrovie.it



FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL TAF FAST Confsal

Segreterie Nazionali

Roma, 3 aprile 2015
Prot. 10/2015

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Fax n. 06-94539680

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fax n. 06-44234159

Osservatorio nazionale conflitti sindacali nei trasporti

Fax n. 06-44234159

e p.c. Presidente del Senato della Repubblica

Fax n. 06-67062022

Presidente della Camera dei Deputati

Fax n. 06-67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri

Fax n. 06-67793543-06-68997064

Oggetto: Comunicazione di indicazione immediata Pos. N. 631/15 del 1 aprile 2015.

In relazione alla comunicazione prot. 0004462/TF del 01/04/2015 della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83), le scriventi Segreterie prendono atto delle indicazioni ivi contenute e notificano quanto segue:

- La riduzione ad 8 ore della durata dell'azione di sciopero proclamata per il giorno 10 aprile 2015 che, di conseguenza, sarà collocata tra le ore 10.00 e le ore 17.59 della medesima giornata.

Alla presente si allega un documento (Allegato A) contenente alcune osservazioni e valutazioni relative alla comunicazione in oggetto.

Distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali

FILT-CGIL
A. Rocchi

FIT-CISL
S. Pellecchia

UILTRASPORTI
N. Settimo

UGL Trasporti
U. Geronzi

FAST Ferrovie
P. Ferbassi

All. 1 (4 pag. compresa la presente)



Sciopero di tutto il personale NTV spa del giorno 10 aprile 2015 – risposta alla Pos. N. 631/15 Commissione Garanzia sciopero – precisazioni.

Le scriventi Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST-Confsal, in riferimento allo sciopero di tutto il personale Nuovo trasporto viaggiatori (di seguito Ntv) proclamato in data 31 marzo 2015 e previsto per il giorno 10 aprile 2015, considerata l'indicazione immediata ricevuta in data 1 aprile 2015 Prot. 00044462/FT Pos. N. 631/15 dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ritengono opportuno sottolineare che:

- com'è noto, la legge n. 146 del 12 giugno 1990, all'art. 1 comma 2 "dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale dei diritti" della persona costituzionalmente tutelati "in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2." [...] "b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole"
- la stessa legge sopra richiamata, all'art 13 lettera a), nel dettare regole vincolanti rivolte alla stessa Commissione di Garanzia in materia di individuazione delle prestazioni indispensabili qual ora, in mancanza di idoneo accordo tra le parti, si trovasse a dover emanare un provvisoria regolamentazione, stabilisce che "le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere [...] le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1 [...]" precisando altresì che "si deve tener conto dell'utilizzabilità dei servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti"
- fino all'aprile 2012, mese e anno in cui Ntv spa ha avviato la propria attività commerciale facendo transitare Italo sulla dorsale principale AV e da Bologna verso Venezia, da Milano verso Torino e da Napoli verso Salerno, il diritto alla libertà di circolazione è stato sempre puntualmente, e lo è tutt'ora, tutelato e garantito, giusta la sottoscrizione di un idoneo accordo tra le parti ancora vigente stipulato nel pieno rispetto dei precetti normativi contenuti nella legge n. 146 del 12 giugno 1990, da un'altra impresa ferroviaria, all'ora l'unica, dal 2012 "concorrente" di NTV spa.
- le scriventi, nel pieno rispetto del c.d. "principio di rarefazione", assunto che con la protesta non si vuole arrecare danno all'utenza bensì, visti i numerosi vani tentativi di raggiungere un accordo con l'azienda Ntv e scongiurare lo sciopero, che molto pesa sugli stipendi dei lavoratori, evitare la messa in mobilità di 248 lavoratori dipendenti dalla società stessa, hanno accuratamente evitato, nell'esercitare un diritto costituzionalmente garantito al pari di quello alla libera circolazione, di individuare una data che non andasse a coincidere con eventuali altri scioperi proclamati all'impresa concorrente che, in maniera puntuale, in quel giorno svolgerà regolarmente il proprio servizio garantendo ampiamente all'utenza il diritto alla libertà di circolazione. Diritto ulteriormente garantito dall'assenza di scioperi anche nel settore del trasporto pubblico urbano, extraurbano autoferrotranviario ed aereo.

Le scriventi ritengono inoltre opportuno far emergere che:

- nei mesi addietro la società Ntv, pur avendo sottoscritto un contratto di solidarietà e annunciato esuberanti di personale, ha proceduto a diverse assunzioni da mercato mentre, persistendo una situazione di crisi, poteva utilizzare risorse interne anche attraverso percorsi di riqualificazione e/o percorsi di crescita professionale;
- successivamente agli annunci diffusi da Ntv verso la fine del 2014 circa l'esistenza di 248 esuberanti, oltre 20 lavoratori hanno lasciato l'azienda attraverso la formula dell'esodo incentivato mentre altrettanti che avevano manifestato la volontà di intraprendere tale percorso sono stati trattenuti;
- verso la fine del 2014, a seguito di provvedimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti la società Ntv ha ottenuto un significativo sconto sul canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria;



- nel mese di febbraio 2015 la società Ntv ha ottenuto dal ministero per lo Sviluppo Economico il riconoscimento dei c.d. “Certificati Bianchi”;
- la Società Ntv fino alle ore 20.00 del giorno 30 marzo 2015 non aveva assegnato i turni di servizio per il mese di aprile 2015 né al personale di bordo (Train Manager, Train Specialist, Hostess/Steward di bordo) né al personale di stazione (Station Manager, Station Specialist, Hostess e Steward di terra);
- la Società Ntv a partire dalle ore 21.00 del 30 marzo 2015 ha cominciato a comunicare i turni di servizio di aprile 2015 al personale ma, al tempo stesso, ha assegnato ad una pluralità di lavoratrici e lavoratori una quantità significativa di giornate di ferie d’ufficio (non richieste quindi), mettendo coercitivamente il personale in posizione di “premessato non retribuito” e sopperendo alle carenze di personale, scientemente pianificate, con provvedimenti di riduzione dei servizi alla clientela (es. la riduzione ad esempio dell’orario di apertura delle “case Italo” con conseguente disagio per la clientela; riduzione del numero di addetti a terra e a bordo treno; ecc.);
- la Società Ntv, a partire dal 1 aprile 2015, ha inibito ai canali di vendita gli acquisti per i viaggi per il giorno 10 aprile 2015 riorganizzando l’offerta commerciale del predetto giorno e dirottando i viaggiatori che avevano già acquistato titoli di viaggio fino al 31 marzo 2015 su un numero inferiore di treni rispetto ai collegamenti giornalmente previsti;
- che dal 2 aprile 2015 all’ingresso di alcune “Case Italo” sono stati affissi avvisi di Ntv con la scritta “orario di apertura ridotto per carenza di personale”;
- rispetto a quanto sopra le scriventi si riservano di verificare se si configura la volontà o il tentativo di Ntv di sospendere, per il 10 aprile 2015, totalmente o parzialmente, la propria attività;
- nostro malgrado, giungono voci di azioni da parte aziendale che potrebbero andare a configurare la c.d. “condotta antisindacale” reprimibile ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, quali: riorganizzazione dei turni di lavoro di tutto il personale al fine di lasciare in servizio solo il personale potenzialmente non scioperante distogliendo dal turno precedentemente programmato tutti i lavoratori che, aderendo allo sciopero, potrebbero creare perdita di introiti all’azienda; chiamata in servizio di istruttori normatori (quadri), formatori (direttivi 1° livello) al fine di sostituire personale addetto alla circolazione treni di 2°, 3° e 4° livello, ignorando totalmente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12811 del 3 giugno 2009 con la quale è stato chiarito che è antisindacale la condotta di un datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, utilizza personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livello per svolgere le mansioni degli addetti del pedaggio che hanno aderito all’astensione. Alla luce di tale sentenza è pacifico infatti che il datore di lavoro non può sostituire i dipendenti in sciopero con lavoratori di qualifica superiore impiegandoli in mansioni inferiori al fine di neutralizzare gli effetti dell’astensione. In tal caso si avrebbe una lesione dell’interesse collettivo del sindacato nella sua capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.

Alla luce di quanto sopra sottolineato e fatto emergere, nel ribadire che non è interesse delle scriventi danneggiare né l’utenza né l’azienda ma semplicemente tutelare i diritti dei lavoratori, e nel ricordare che il diritto alla libera circolazione sarà, in occasione dello sciopero del 10 aprile 2015 garantito e tutelato dalle altre imprese ferroviarie che effettuano un numero di servizi di gran lunga superiore a quelli effettuati da Ntv, nonché dalle imprese autoferrotranviarie urbane ed extraurbane e dalle imprese del trasporto aereo presenti sul mercato, le scriventi, le scriventi

hanno deciso di adeguarsi all’indicazione immediata richiamata in oggetto inviatoci dalla Commissione di garanzia e hanno comunicato la riduzione della durata dell’azione di sciopero del giorno 10 aprile 2014 portandola da 24 a 8 ore che, di conseguenza è stata collocata dalle 10.00 alle 17.59.

